

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 71 del 07/12/2017

Oggetto : MODIFICHE DELLO STATUTO DELLA PARTECIPATA "ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A."

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di Dicembre, alle ore 19:20, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Assente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Presente	19	Marcello Nicola	Assente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Mauri Cristiano	Presente
4	Bertozzi Simone	Assente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Assente
6	Casadei Giovanni	Presente	23	Pasini Luca	Presente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Assente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Presente	28	Spina Carlo Rufo	Assente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Assente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Assente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Assente
16	Grassi Fabio	Assente	33	Zoccarato Matteo	Assente
17	Grotti Carlo	Presente			

Totale presenti n. 22 - Totale assenti n. 11

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Bronzetti Enrico in qualità di Vice Segretario Supplente.

OGGETTO: Modifiche dello statuto della partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”.

Il Presidente del Consiglio Donati pone in trattazione la proposta deliberativa n. 124 del 23.11.2017 di seguito trascritta:

“OGGETTO: Modifiche dello statuto della partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini possiede il 100,00% del capitale sociale (incedibile per statuto) di “Rimini Holding s.p.a.”, società strumentale “in house”, costituita in data 13/05/2010, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n.5**, avente per oggetto l’esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all’assunzione e alla gestione, per il Comune di Rimini, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario, nonché l’esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società “<http://www.riminiholding.it/>”;
- a sua volta Rimini Holding s.p.a. partecipa, con quota dell’11,94%, al capitale sociale di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, società “in house providing”, con sede a Forlì, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo (al **n.2**) della relazione dell’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. di seguito indicata, avente ad oggetto la produzione di acqua potabile all’ingrosso in Romagna e la relativa fornitura al gestore del servizio idrico integrato (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di apposito affidamento concesso dall’autorità di ambito regionale ATERSIR fino al 31/12/2023, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società “<http://www.romagnacque.it/>”;
- “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. è “retta” dallo statuto allegato (quale parte integrante della stessa, al **n.1**) alla relazione dell’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. di seguito indicata;
- i rapporti tra tutti i numerosi (49) attuali soci pubblici di Romagna Acque sono regolati da apposita “convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) fra gli enti locali soci di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” (detta anche, più sinteticamente, “convenzione tra i soci”) da essi
 - stipulata originariamente in data 15 marzo 1994 (“prima convenzione tra i soci”),
 - successivamente sostituita con una (seconda) nuova convenzione, sottoscritta in data 4 maggio 2006 (“seconda convenzione tra i soci”) e
 - successivamente ulteriormente sostituita con una (terza) nuova convenzione firmata in data 18 dicembre 2007 (attualmente vigente), a corredo (al **n.3** - colonna di sinistra) della relazione dell’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. di seguito indicata;
- la suddetta “convenzione tra i soci”, tra l’altro, ha istituito anche il “coordinamento soci”, ovvero l’organismo (di informazione, consultazione e discussione preventiva tra i soci e tra la società ed i soci e di controllo dei soci sulla società, circa l’andamento generale della stessa) attraverso cui si realizza il c.d. “controllo analogo (a quello esercitato sui propri servizi congiunto)” dei soci sulla società, previsto dall’ordinamento europeo come uno dei tre elementi (gli altri due sono il capitale interamente pubblico ed incedibile a privati e la prevalenza dell’attività svolta a favore dei soci-affidanti) fondamentali per conferire alla società la

connotazione di “società in house”, imprescindibile per giustificare l’affidamento diretto (appunto “in house”) ad essa della gestione di un servizio di interesse generale (nel caso specifico “idrico”);

CONSIDERATO che, con articolata ed argomentata relazione prot. n.111 del 22/11/2017, avente ad oggetto <<proposta di modifiche dello statuto della partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”>> ed allegata al presente atto, a formarne, unitamente al solo relativo allegato n.1 - “statuto comparato”), parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A e a cui si rimanda, l’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a.:

- ha spiegato dettagliatamente il percorso che ha portato i principali soci di riferimento di Romagna Acque, nei mesi scorsi, ad individuare, attraverso apposito “gruppo di lavoro tecnico” dagli stessi istituito:
- a) alcune “modifiche statutarie obbligatorie” (imposte dalle sopravvenute norme del D.Lgs.175/2016);
- b) numerose altre “*modifiche statutarie volontarie* (non obbligatorie) e non subordinate” (alla preventiva modifica della “convenzione tra i soci” attualmente vigente), finalizzate ad una migliore definizione delle regole di funzionamento della società;
- c) numerose ulteriori “*modifiche statutarie volontarie e subordinate*” (alla preventiva modifica della “convenzione tra i soci” attualmente vigente), anch’esse finalizzate ad una migliore definizione delle regole di funzionamento della società;

da sottoporre all’approvazione prima del Consiglio di Amministrazione della società - avvenuta il 31 luglio 2017 - poi dell’assemblea straordinaria dei soci, competente in materia ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile, convocata per il prossimo 15 dicembre 2017;

- d) una nuova (quarta) “convenzione tra i soci”, da sottoporre alla sottoscrizione - anche non contestuale, ma successiva nel tempo - dei soci, alla presenza di un notaio, nei giorni immediatamente precedenti l’assemblea del 15 dicembre 2017, sostitutiva, una volta divenuta efficace, di quella attualmente vigente e quindi propedeutica all’approvazione assembleare delle “*modifiche statutarie volontarie e subordinate*”;
- ha illustrato dettagliatamente il “contenuto” ed il senso delle modifiche statutarie “*obbligatorie*” e di quelle “*volontarie e non subordinate*”;
- ha spiegato le motivazioni, peraltro confortate anche dal parere del notaio sopra indicato, per le quali la nuova proposta (quarta) “convenzione tra i soci” elaborata dal “gruppo di lavoro tecnico” - peraltro contenente anche alcune clausole non completamente condivisibili nel merito - non è approvabile, né sottoscrivibile da parte di Rimini Holding s.p.a., motivazioni riconducibili al contrasto esistente tra l’efficacia della nuova convenzione ivi prevista (art.14.3) e quella già stabilita, per eventuali future nuove convenzioni sostitutive di quella attuale, dall’art.2.4 della medesima convenzione attuale;
- ha spiegato le motivazioni per le quali, di fatto, senza l’adesione di Holding, la nuova proposta (quarta) “convenzione tra i soci” non entrerà mai in vigore, riconducibili al mancato raggiungimento dell’adesione da parte di tanti soci che rappresentino almeno la percentuale (93,67%) del capitale sociale prevista (sia pure in contrasto con l’art.2.4 della convenzione vigente) al citato articolo 14.3 nella nuova convenzione;
- ha spiegato che, conseguentemente, in assenza della preventiva modifica della convenzione attuale ad opera della nuova, non potranno essere votate, né approvate, nell’assemblea straordinaria dei soci di Romagna Acque del 15 dicembre 2017, le “*modifiche statutarie*

volontarie e subordinate”; tanto che ha ritenuto di non proporle nemmeno all’approvazione del socio unico di Rimini Holding, Comune di Rimini, pur informandolo sul relativo “tenore”, con il documento (“*modifiche statutarie volontarie e subordinate*”), posto a corredo della propria relazione al **n.4**;

- ha ritenuto che le modifiche statutarie “*volontarie e non subordinate*” sopra già indicate e risultanti dal testo di statuto comparato allegato alla relazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, al n.1 e quindi al presente atto, siano invece tutte opportune e condivisibili, in quanto finalizzate ad una migliore definizione delle regole di funzionamento della società e quindi, indirettamente, ad un miglior funzionamento della società stessa e debbano conseguentemente essere sottoposte, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 15.1, lettera “h.1” del vigente statuto sociale di Rimini Holding s.p.a., alla preventiva (rispetto all’assemblea dei soci di Romagna Acque fissata per il 15 dicembre) approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. e quindi del socio unico Comune di Rimini (e per esso del relativo Consiglio Comunale), dando atto che quelle obbligatorie per legge saranno comunque votate in assemblea, senza bisogno di preventiva approvazione dell’assemblea dei soci di Rimini Holding, né del proprio socio unico Comune di Rimini (proprio perché imposte dalla legge);
- ha conseguentemente proposto al Comune di Rimini, socio unico di Rimini Holding s.p.a., di:
 - a) prendere atto che, nell’assemblea straordinaria dei soci di Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a. convocata per il prossimo 15 dicembre 2017, verranno votate favorevolmente ed approvate, dai soci (inclusa Rimini Holding s.p.a.), le “modifiche statutarie obbligatorie per legge” della partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, sopra indicate e risultanti dallo “statuto comparato” allegato alla relazione sopra indicata;
 - b) approvare le “modifiche statutarie volontarie e non subordinate” della partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, sopra indicate e risultanti dallo statuto comparato allegato alla relazione sopra indicata, prima al proprio interno (come previsto dall’articolo 4.1, lettera “a.1”, del vigente “*Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini*”), poi in seno all’assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. già convocata, per discutere anche di tale argomento, per il prossimo 12 dicembre 2017;
- ha individuato l’interesse pubblico sotteso alle proposte (sopra indicate) formulate all’assemblea dei soci di Holding e quindi al socio unico Comune di Rimini, come impostogli dal vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019” del Comune di Rimini [approvato inizialmente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 31/01/2017 ed applicabile anche alla Rimini Holding s.p.a. per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)] nell’adempimento di precisi obblighi statutari (articolo 15.1, lettera “h.1”) e, nel merito, nell’approvazione di proposte di modifiche statutarie (di Romagna Acque) condivisibili, in quanto finalizzate ad una migliore definizione delle regole di funzionamento della società e quindi, indirettamente, ad un miglior funzionamento della società;

RITENUTO:

- di condividere integralmente le considerazioni e le valutazioni formulate dall’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. nella propria relazione prot. n.111 del 22/11/2017, sopra riportate e, conseguentemente, le proposte da egli ivi avanzate;

- che sia quindi necessario ed opportuno approvare espressamente le proposte da egli formulate nella propria relazione, con il connesso “statuto comparato di Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” ad essa allegato;
 - di dover pertanto dare mandato al Sindaco (o suo delegato) di votare favorevolmente, in seno all’assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima imminente celebrazione:
- a) la presa d’atto del fatto che, nell’assemblea straordinaria dei soci di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” convocata per il prossimo 15 dicembre 2017, verranno votate favorevolmente ed approvate, dai soci (inclusa Rimini Holding s.p.a.), le “modifiche statutarie obbligatorie per legge” della partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, sopra indicate e risultanti dallo “statuto comparato” allegato alla relazione dell’amministratore unico di Holding, quale parte integrante e sostanziale della stessa, al n.1 (relazione che, a sua volta, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente al solo relativo allegato n.1);
 - b) l’approvazione delle “modifiche statutarie volontarie e non subordinate” della partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”, sopra indicate e risultanti dallo “statuto comparato” allegato alla relazione dell’amministratore unico di Holding, quale parte integrante e sostanziale della stessa, al n.1;
 - c) il conferimento, all’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. (o suo delegato), del mandato a votare favorevolmente, in rappresentanza di Rimini Holding s.p.a., nell’assemblea straordinaria dei soci di “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” del 15 dicembre 2017, le modifiche statutarie indicate ai precedenti punti “a” e “b”;

VISTI:

- l'articolo 42 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
- l'articolo 29 (“società di capitali”) dello statuto del Comune di Rimini;
- l'articolo 15.1, lettera “h.1” dello statuto di “Rimini Holding s.p.a.”;
- l'articolo 4.1, lettera “a.1”, del vigente *“Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini”*;
- il parere espresso dal responsabile dell’U.O. Organismi Partecipati, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;
- il parere del Segretario Generale in ordine alla legittimità della presente proposta deliberativa, a corredo del presente atto al **n.4**;
- il parere favorevole espresso dalle I[^] e V[^] Commissioni Consiliari Permanenti riunitesi congiuntamente nella seduta del 28/11/2017;

VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

DELIBERA

- 1) di approvare integralmente la <<proposta di modifiche dello statuto della partecipata “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.”>>, con lo “statuto comparato di Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” ad essa allegato (al n.1) parte integrante, formulata dall’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. ed allegata (con il relativo sub-allegato

parte integrante n.1) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera A** e in premessa riepilogata;

2) di dare mandato al Sindaco (o suo delegato) di votare favorevolmente, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima celebrazione:

- 2.a) la presa d'atto del fatto che, nell'assemblea straordinaria dei soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." convocata per il prossimo 15 dicembre 2017, verranno votate favorevolmente ed approvate, dai soci (inclusa Rimini Holding s.p.a.), le "modifiche statutarie obbligatorie per legge" della partecipata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", in premessa indicate e risultanti dallo "statuto comparato" indicato al precedente punto 1 del presente atto;
 - 2.b) l'approvazione delle "modifiche statutarie volontarie e non subordinate" della partecipata "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", sopra indicate e risultanti dallo "statuto comparato" indicato al precedente punto 1 del presente atto;
 - 2.c) il conferimento, all'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. (o suo delegato), del mandato a votare favorevolmente, in rappresentanza di Rimini Holding s.p.a., nell'assemblea straordinaria dei soci di "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." del 15 dicembre 2017, le modifiche statutarie indicate ai precedenti punti "2.a" e "2.b" del presente atto;
- 3) di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;
 - 4) di dare atto che sul presente provvedimento è stata espressa la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati per l'approvazione di quanto in oggetto in seno all'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a.,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n.267."

Dichiarata aperta la discussione interviene l'Assessore Brasini (Assessorato Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate) per l'illustrazione dell'argomento.

Presenti n. 24 Consiglieri: Bellucci Andrea, Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Casadei, Corazzi, De Leonardis, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Magrini, Mauri, Mauro, Muratori, Pasini, Pecci, Petrucci, Renzi, Vinci, Zamagni e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	24	
Votanti Nr.	24	
Favorevoli Nr.	17	Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardi, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	3	Conss.: Mauri, Pecci e Zoccarato
Astenuti Nr.	4	Conss.: Bellucci Andrea, Camporesi, Mauro e Renzi

Entra il Consigliere Piccari. Presenti n. 25 Consiglieri.

Quindi il Presidente del Consiglio Donati pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta;

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	25	
Votanti Nr.	25	
Favorevoli Nr.	18	Conss.: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Casadei, Corazzi, De Leonardi, Donati, Erbetta, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	3	Conss.: Mauri, Pecci e Zoccarato
Astenuti Nr.	4	Conss.: Bellucci Andrea, Camporesi, Mauro e Renzi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL VICE SEGRETARIO SUPLENTE

Bronzetti Enrico